

Codice A1103A

D.D. 29 novembre 2021, n. 801

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge 160/2016 a carico di un trasgressore diretto. Accertamento della somma di euro 1.000,00 sul capitolo 32066 ed euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023annualità 2021 (F. 2RISLAT2017).**



**ATTO DD 801/A1103A/2021**

**DEL 29/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge 160/2016 a carico di un trasgressore diretto. Accertamento della somma di euro 1.000,00 sul capitolo 32066 ed euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023annualità 2021 (F. 2RISLAT2017)

VISTI gli atti trasmessi con nota dalla DIREZIONE AGRICOLTURA – REGIONE PIEMONTE a carico del titolare di impresa individuale (P.IVA 06072170019), il sig. *omissis*, in qualità di obbligato principale-trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 050400217 del 31/01/2017 elevato dalla direzione Agricoltura della regione Piemonte, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 1 DL 51/2015 come modificato dall'art. 23 comma 6 quater del DL. n. 113/2016 e s.m.i. in combinato disposto con il regolamento CE 1234/2007 e 595/2004 per mancato rispetto da parte del produttore del termine di versamento del primo ottobre 2016 relativo all'importo imputato a titolo di prelievo supplementare con riferimento alla campagna lattiera del 2014/15 pari ad euro 1.648,30;

CONSTATATA la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

ATTESO altresì che non risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi nè di richiesta di audizione personale, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

VISTO in particolare l'art. 1 DL 51/2015 come modificato dall'art. 23 comma 6 quater del DL. n. 113/2016 e in combinato disposto con il regolamento CE 1234/2007 e 595/2004 ;

RICHIAMATE le note di AGEA e della direzione agricoltura della regione piemonte di calcolo del dovuto e di intimazione al versamento citate nel verbale di accertamento qui richiamato;

RICHIAMATI tutti gli atti citati nel verbale di accertamento;

RITENUTA perciò la fondatezza della specifica violazione accertata;

APPLICATA la proporzionalità nel calcolo della relativa sanzione;

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, in particolare giustificando l'applicazione del minimo edittale;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Vista la legge regionale n.8 del 15 aprile 2021;
- Vista la D.G.R. n.1-3115 del 19 aprile 2021;
- Vista la legge regionale n.21 del 20 luglio 2021;
- Vista la D.G.R. n.52-3663 del 30 luglio 2021

*determina*

in Euro 1.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata;

INGIUNGE

al sunnominato di pagare la somma complessiva di **Euro 1.010,61** di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA)**.

Si accerta la somma di euro **1.000,00** sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 (ben.n 371031), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro **10,61** sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 (ben.n. 371031), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido, secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso  
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella